289
30.09.2011

ANGAISA Informa

Quindicinale di informazioni sulle attività, iniziative e normative riguardanti il SETTORE IDROTERMOSANITARIO... e limitrofi

ANGAISA
Fondata nel 1956

Il portale ANGAISA: più informazioni, più servizi, più normative, più mercato, più cultura….

Carissimi Soci,
il portale www.angaisa.it ha "cambiato abito", e si presenta ora con una veste grafica rinnovata e una struttura più semplice e lineare, che agevola la navigazione all'interno delle varie sezioni e rende più semplice ed immediata la fruizione delle numerosissime notizie e informazioni disponibili (una parte delle quali riservate alle sole aziende associate, che possono accedervi utilizzando la password e la UserId loro assegnate) nelle singole Aree:

- L'Area Associazione, che presenta il profilo dell'Associazione, gli Organi Associativi, le funzioni operative, le categorie dei Soci;
- L'Area Mercato, con tutti i dati relativi a Osservatori, Censimenti, Classifiche Distributori e Produttori, Indicatori relativi a Consumi e Prezzi, Clima di Fiducia, Rapporto Semestrale, effetti del Piano Casa, ecc.;
- L'Area Normative (attualmente ancora in fase di "ri-costruzione"), con i testi di leggi, decreti, regolamenti, circolari ministeriali, documenti e approfondimenti di carattere operativo e interpretativo;
- L'Area Innovazione Tecnologica, con gli standard creati da ANGAISA per l'intero settore ITS (liberamente scaricabili): listino elettronico, piattaforma per il Commercio Elettronico B2B, Classificazione Merceologica, ecc.
- L'Area Cultura di Settore, con gli "Atti" degli ultimi Convegni e Meeting associativi;
- L'Area Comunicazione, con l'archivio elettronico di "ANGAISA Informa" e i più recenti comunicati del nostro Ufficio Stampa;
- L'Area Aziende Associate, con la mappa dei punti vendita dei distributori associati, suddivisi per regione e provincia, le schede che illustrano le industrie associate con la qualifica di Soci Sostenitori e l'elenco dei gruppi d'acquisto Soci Sostenitori;
- L'Area Servizi Web, che propone utili link a siti legati al settore ITS o che offrono strumenti e servizi innovativi.

Segnaliamo inoltre che, per rendere ancora più rapida l'individuazione dei contenuti e delle informazioni reperibili è stata introdotta la modalità "Cerca nel sito". Precisiamo comunque che stiamo ancora apportando alcune piccole modifiche e integrazioni per completare l'aggiornamento del portale, che verrà completato nei prossimi giorni. Il portale associativo si è affermato negli anni come strumento di approfondimento e informazione fondamentale per tutti gli operatori del Settore ITS: nel 2010 sono stati monitorati circa 50.000 utenti diversi (una media mensile di quasi 4.000 utenti), con la consultazione di oltre 2.300.000 pagine e contatti da più di 100 Paesi esteri.

Il Segretario Generale
dott. arch. Gianni Mari

MERCATO

Ufficio studi Confcommercio: famiglie italiane sempre più povere

Una famiglia media italiana composta da tre persone ha perso 10.000 euro di reddito rispetto al 2008. E' quanto ha sottolineato il direttore dell'Ufficio Studi di Confcommercio, Mariano Bella, illustrando i dati sulle previsioni macroeconomiche, l'analisi sull'evoluzione del Pil regionale negli ultimi anni e l'Indicatore Consumi Confcommercio. "Rispetto al 2008 - ha detto Bella - tra flussi di reddito e ricchezza liquida una famiglia dispone di 10.000 euro in meno. L'Ufficio Studi ha ribassato le stime di Pil e consumi: "l'indebolimento dello scenario economico generale e gli effetti delle misure di finanza pubblica, tra cui l'aumento dell'Iva - ha osservato Bella - spingono al ribasso le previsioni di Pil e consumi sia per il 2011 che per il 2012". Per quest'anno il tasso di crescita si attesterà allo 0,7% (dal precedente +0,8%) rallentando ulteriormente nel 2012 con un +0,3% (da +1%). Per quanto riguarda i consumi dovrebbero crescere dello 0,7% (da +0,8%) nel 2011 e dello 0,2% (da +1,1%) nel 2012. In calo anche gli investimenti che dovrebbero crescere quest'anno dello 1,7 in questo caso la stima rimane immutata, e dello 0,5% il prossimo anno contro una previsione iniziale dell'1,9%. "Insomma- ha sottolineato il direttore dell'Ufficio Studi - siamo riusciti nella missione impossibile di uscire dalla recessione con tassi di crescita piu' esigui di quelli con i quali vi siamo entrati". Per ciò che riguarda l'inflazione, Bella ha evidenziato che, secondo le stime dell'Ufficio Studi, l'indice dei prezzi al consumo salirà al 3,2% dal 3,1% di settembre, con un aumento congiunturale dello 0,4%. "Sul dato di ottobre - ha detto Bella - oltre ai consueti aumenti dovuti a fattori stagionali (istruzione, abbigliamento, gas) dovrebbe influire il pieno esplicarsi degli effetti sui prezzi derivanti dall'innalzamento dell'IVA dal 20% al 21%".

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Listino elettronico e Piattaforma B2B ANGAISA. Aggiornamento.

Come è noto, la legge di conversione 148/11 della "manovra di Ferragosto" (decreto legislativo n. 138 del 13 agosto 2011), ha introdotto l'innalzamento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20 al 21% a decorrere dal 17 settembre u.s. Negli standard del Listino Elettronico ANGAISA e nella Piattaforma B2B ANGAISA, le aliquote IVA applicabili sono codificate nella tabella IVA, che è stata aggiornata inserendo la nuova aliquota con codice SO2100. I tracciati sono rimasti invariati e, con l'occasione, sono state aggiornate anche le tabelle "pagamento", "valuta" ed "unità di misura alternativa", su indicazione di diversi utilizzatori che hanno richiesto l'inserimento di nuove codifiche.
Dall'area Innovazione Tecnologica del portale associativo sono scaricabili gli standard di Listino Elettronico ANGAISA e Piattaforma B2B ANGAISA con le tabelle aggiornate.

NORMATIVE

Ambiente

Ripristino SISTRI. Pubblicata la legge dei conversione del decreto anticrisi.

Si ritiene utile informare che è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, la legge di conversione del "Dl anticrisi" (Dl 138/2011) che introduce una disposizione specifica con la quale viene ripristinato il sistema di tracciabilità dei rifiuti precedentemente abrogato. L'originaria versione dell'art. 6, commi 2 e 3, del D.L. 13

agosto 2011, n. 138 aveva infatti disposto l'abrogazione espressa di tutte le norme, istitutive ed attuative, del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti che doveva quindi considerarsi interamente soppresso a far data dal 13 agosto. La legge di conversione del decreto ha invece ripristinato il SISTRI ed ha introdotto all'interno della sua disciplina, anche alcune importanti innovazioni di ordine sostanziale. Per rispondere all'esigenza di maggiore funzionalità del sistema, il Ministero dell'Ambiente dovrà assicurare sino al 15 dicembre 2011 la verifica delle componenti software e hardware del sistema, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste. Tale "check up" di funzionamento dovrà essere portato avanti congiuntamente alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Viene fatta salva la disposizione prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 secondo la quale per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011 (produttori di rifiuti fino a 10 dipendenti), l'entrata in operatività del Sistri non può essere antecedente al 1º giugno 2012. Per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011 e cioè le imprese con numero di dipendenti superiore a 10, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012.
Vengono, inoltre, previste deroghe per i rifiuti a bassa criticità ambientale. Viene disposto, infatti, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, siano individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, vengano applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi. In sostanza gli operatori che gestiscono tali rifiuti potranno avere la facoltà e non l'obbligo di adottare il sistema Sistri. Per gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, è prevista la possibilità di delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.

Fisco

Aliquota IVA 21%
Comunicato Agenzia Entrate del 16.09.2011

A seguito dell'entrata in vigore della nuova aliquota IVA ordinaria del 21%, nella mattinata di giovedì, 15 settembre l'Associazione ha trasmesso a Confcommercio una lettera, a firma del Presidente Mauro Odorisio, con la quale si sollecitava la Confederazione ad intervenire immediatamente, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, al fine di ottenere, per tutte le categorie interessate, una "sanatoria per gli eventuali disguidi ed errori che si potranno verificare in questa fase di transizione". A tale proposito ANGAISA ha evidenziato la situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della pressoché immediata operatività del provvedimento pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 16 settembre, che ha reso applicabile la nuova aliquota IVA ordinaria del 21% a partire da sabato 17 settembre. Siamo lieti di comunicarvi che l'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa datato 16.09.2011, ha precisato quanto segue:
"L'Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sull'applicazione della nuova aliquota Iva al 21% che scatta da domani. Oggi, infatti, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 148/2011, di conversione del decreto legge n. 138 del 2011, che prevede, tra l'altro, l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 20 al 21% (art.2, comma 2-bis). Poiché la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, gli operatori economici dovranno essere in grado di applicare, già da domani, la nuova aliquota. Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l'Iva è esigibile. In relazione ai riflessi operativi collegati all'aumento dell'aliquota Iva l'Agenzia fornirà ulteriori chiarimenti con successivi documenti di prassi amministrativa".

Aliquota IVA 21%. Casi pratici.

A seguito del recente aumento dell'aliquota ordinaria IVA al 21%, disposta dall'art. 2, commi da 2-bis a 2-quater della Legge 14 settembre 2011, n. 148 (di conversione al D.L. n. 13 agosto 2011 n. 138, c.d. Manovra di Ferragosto), ed entrata in vigore il 17 settembre 2011, riportiamo di seguito alcune indicazioni operative fornire dalla direzione Fiscalità d'Impresa Confcommercio.

Corresponsione di un importo a titolo di caparra (non acconto) prima dell'entrata in vigore della nuova aliquota. Sia da un punto di vista fiscale che civilistico la caparra e l'acconto presentano differenze sostanziali. La caparra confirmatoria è disciplinata dall'art. 1385 del Codice Civile e consiste nell'assegnare ad una parte, a conclusione del contratto, una somma di denaro, che in caso di adempimento deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta e non è soggetta ad IVA; l'acconto, invece, è una parte del corrispettivo pattuito per la vendita o la prestazione, e quindi, assume rilevanza ai fini IVA. Ne deriva che, fiscalmente, la caparra non può considerarsi come parziale pagamento anticipato del prezzo perché ha funzione risarcitoria del danno in caso di ingiustificato inadempimento e, le somme versate a tale titolo, non vanno fatturate né assoggettate ad IVA. Solo a prestazione effettuata la caparra verrà fatturata, concorrendo alla formazione del prezzo complessivo da indicare sulla fattura e, quindi, della base imponibile dell'operazione. Conseguentemente, l'operazione effettuata dopo l'entrata in vigore della nuova aliquota, la cui caparra è stata corrisposta prima del 17 settembre 2011, sconterà l'aliquota del 21%. L'acconto, al contrario, come già premesso, non è altro che un parziale pagamento e - secondo quanto è previsto nel c. 4 dell'art. 6 del D.P.R. 633/1972 - deve essere fatturato nel momento stesso in cui viene riscosso e assoggettato ad IVA. Detto questo, gli operatori economici potranno decidere di non gravare sul cliente l'aumento dell'IVA e, a tal fine, attuare apposite campagne promozionali. Nel far ciò si dovrà tener presente, alla luce delle suddette considerazioni, che la caparra non va assoggettata ad IVA se non nel caso in cui, a prestazione effettuata, la stessa non venga fatturata e imputata a parte del corrispettivo. Non sarà possibile, invece, al fine di evitare l'aumento di aliquota IVA, trasformare le caparre confirmatorie antecedenti al 17 settembre 2011 in acconti.

Nota di credito e reso merce. In relazione all'aliquota IVA applicabile nell'ipotesi di emissione di una nota di credito, in conseguenza di un reso merce, il riferimento normativo è dato dall'art. 26, c. 2 del D.P.R. n. 633/1972 secondo il quale le eventuali note di variazione in aumento o in diminuzione seguono l'aliquota vigente alla data dell'operazione cui si riferisce la variazione. In applicazione della suddetta disposizione, le note di variazione emesse in relazione ad operazioni effettuate prima del 17 settembre 2011, saranno assoggettate ad aliquota IVA del 20%, quelle successive a tale data al 21%. Quindi, i resi merce effettuati dopo il 17 settembre 2011 in relazione ad operazioni precedenti alla data di entrata in vigore della nuova aliquota, saranno assoggettati ad aliquota del 20%. Per le prestazioni di servizi e le somministrazioni, dato che il momento di effettuazione dell'operazione è individuato dal pagamento del corrispettivo, le variazioni in aumento dell'imponibile saranno soggette all'imposta con aliquota del 21% se il pagamento è avvenuto dopo il 17 settembre 2011.

Modello IVA TR
Richiesta rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale

Con la Risoluzione n. 96/E del 28 settembre 2011, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla compilazione del Modello Iva TR da presentare entro il mese di ottobre 2011. In particolare, il documento di prassi in esame ha chiarito quali sono le modalità di esposizione delle operazioni attive e passive con aliquota al 21% per cento che costituisce l'aliquota Iva ordinaria per le operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011, come previsto dall'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148. In primis, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, considerato che l'applicazione della nuova aliquota Iva ordinaria riguarda una parte limitata delle operazioni da esporre nell'istanza relativa al terzo trimestre dell'anno 2011, ossia quelle effettuate dal 17 settembre al 30 settembre 2011, la predetta istanza

deve essere presentata utilizzando il Modello Iva TR approvato con il Provvedimento del 19 marzo 2009. Circa la compilazione del Modello, la risoluzione in esame indica di riportare imponibile ed imposta delle operazioni con aliquota al 21% nei righi corrispondenti all'aliquota del 20. La differenza di Iva (figlia delle operazioni effettuate fra il 17 settembre ed il 30 settembre 2011), sarà, poi, accolta nei righi previsti per l'esposizione delle variazioni e degli arrotondamenti d'imposta. In pratica, il contribuente dovrà ricomprendere le operazioni attive con la nuova aliquota nel rigo TA11, riportando l'ulteriore 1% nel rigo TA14, campo 1 e campo 2. Stesso discorso per le operazioni passive al 21%: devono essere tutte ricomprese nel rigo TB11 e l'1% di differenza indicato nel rigo TB13, campo 1 e campo 2. Infine, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che la nuova versione del Modello Iva TR sarà disponibile per le istanze relative al primo trimestre 2012. La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate è disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it ● Area Normative ● Fisco ● IVA.

IVA. Comunicazione operazioni rilevanti di importo non inferiore a 3.000 euro. Proroga dei termini.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2011 (disponibile all'interno dell'Area Normative del portale associativo) è stato prorogato, dal 31 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011, il termine per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, riferita al periodo d'imposta 2010. La proroga riguarda i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute dai soggetti passivi, di importo non inferiore a 25.000 euro. Inoltre, con il Provvedimento in esame - al fine di semplificare al massimo gli obblighi di comunicazione da parte dei contribuenti, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, e di migliorare la qualità delle informazioni trasmesse – sono state sostituite le specifiche tecniche pubblicate con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre e successivamente modificate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2011. Al riguardo, ricordiamo che, con il citato Provvedimento del 22 dicembre 2010, è stata data attuazione all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA. Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura, il limite è, invece, di 3.600 euro, al lordo dell'IVA. L'obbligo, è stato introdotto dall'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, con la finalità di contrastare i fenomeni evasivi e di frode di maggiore rilevanza.

LINK: www.angaisa.it ● Area Normative ● Fisco ● IVA.

Lavoro

Rinnovato il contratto nazionale dei dirigenti del terziario

E' stato firmato il contratto nazionale di lavoro dei dirigenti del terziario, con valenza triennale, dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013. Un contratto che riguarda 21.000 dirigenti e più di 8.000 aziende del terziario, di settori portanti dell'economia nazionale tra i quali per esempio moderna distribuzione, terziario avanzato, moda, non profit ecc. "Il rinnovo - si legge in una nota - prevede un aumento mensile di 390 euro lordi nel triennio 2011 -2013 (100 euro dal 1 ottobre 2011; 135 euro dal 1 aprile 2012; 155 euro dal 1 luglio 2013) più un'una tantum di 650 euro lordi (da pagarsi il 1° ottobre 2011) per gli arretrati del 2011". Il contratto punta soprattutto su un rafforzamento del welfare contrattuale a fronte del sempre più vistoso arretramento di quello pubblico. Quindi si rafforza con contributi a carico delle aziende il Fondo sanitario integrativo Mario Besusso/Fasdac. Notevole, a fronte di una normativa contrattuale già avanzata e moderna, il rafforzamento di politiche attive per l'occupabilità e la competitività delle aziende, formazione e flessibilità. Inoltre viene facilitato ancora di più la nomina di giovani dirigenti e ora la figura del Dirigente di Prima Nomina (Dpn), che determina per massimo un triennio una minore contribuzione alla previdenza integrativa contrattuale, è prevista per gli under 40, ma anche in casi specifici per gli under 48: questo per facilitare l'ingresso di managerialità nelle pmi. Nel contratto viene riproposta l'attività del Centro Formazione Management del Terziario a favore del ricollocamento dei dirigenti non occupati, finanziandola ora con un minimo contributo a carico delle aziende e dei dirigenti che globalmente metterà a disposizione circa 2 milioni di euro per puntare soprattutto su certificazione delle competenze e aumento della managerialità per la competitività delle pmi. Inoltre viene semplificato, sempre con attenzioni e tutele per il dirigente, situazioni di trasferimento del manager e cambio di proprietà dell'azienda, si norma la figura del dirigente temporaneo (temporary manager), secondo quanto già previsto dal contratto con il tempo determinato. Il testo del nuovo accordo è disponibile all'interno del portale associativo; nei prossimi numeri di "ANGAISA Informa" contiamo di poter mettere a disposizione delle aziende associate ulteriori approfondimenti.

LINK: www.angaisa.it ● Area Normative ● Lavoro ● CCNL ● Dirigenti.

Libro unico del lavoro. Chiarimenti ministeriali

Con la presente si comunica che lo scorso 30 agosto, la Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso una circolare contenente precisazioni in merito ai rapporti delle violazioni in materia di LUL con quelle in materia di elaborazione e consegna dei prospetti paga di cui la Legge n. 4 del 1943.

Rinviando ad una lettura attenta della circolare stessa (disponibile all'interno del portale associativo) sottolineiamo quanto segue:

- quanto ai cosiddetti " Illeciti diffidabili", ex art. 33 comma 2 della Legge 183 del 2010 si è in presenza di un'estensione delle inosservanze interessate alla diffida, rendendo possibile regolarizzare la quasi totalità degli inadempimenti di carattere documentale che non attengono esclusivamente alla tutela psico-fisica dei dipendenti;
- si conferma la non sanzionabilità di fattispecie di mancato aggiornamento di dati sul LUL per cause non imputabili a dolo o colpa datoriale, chiarendo che l'omessa o infedele registrazione dei dati che si sia protratta per più mensilità comporterà l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità ed i dipendenti interessati, ferma restando la possibilità, in determinate ipotesi, dell'applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo.
- Rapporti tra violazioni in materia di LUL e prospetto paga: a fronte della mancata o errata compilazione del LUL nonché di mancata consegna del prospetto paga o consegna di prospetto paga errato, al fine di non assoggettare a due diverse diverse sanzioni l'unica materiale condotta posta in essere trova applicazione il solo comma 7 dell'art. 39 della Legge n. 112 del 2008. Qualora, invece, il datore di lavoro non utilizzi abitualmente il LUL per adempiere agli obblighi relativi ai prospetti paga, resterà ferma l'applicazione delle sanzioni sia in materia di LUL che in materia di elaborazione e consegna del prospetto paga con le relative specifiche di cui la Legge n. 4 del 1953.

LINK: www.angaisa.it ● Area Normative ● Lavoro ● Libro Unico.

Sicurezza. Normativa antinfortunistica. Macchine in leasing

La Cassazione, sezione III, ha fissato un importante principio in materia di normativa antinfortunistica, legato all'utilizzo di macchine concesse in leasing (sentenza 28 aprile – 10 giugno 2011 n. 23430): il fornitore di una macchina prodotta da terzi, che la conceda in leasing, risponde dell'infortunio occorso al dipendente della ditta utilizzatrice, in quanto il fornitore o l'installatore deve controllare che il fabbricante abbia effettivamente osservato le prescrizioni imposte dalla legge per la sicurezza delle macchine (rif. Art. 23 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008).

Previdenza

INPS Istituzione della "Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori".

L'INPS ha istituito la "Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori", finalizzata a consentire l'erogazione di un incentivo di € 5.000 in favore delle imprese private e delle società cooperative che provvedano ad assumere con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, le persone iscritte alla banca dati stessa, per un massimo di 5 lavoratori. Il beneficio è cumulabile con altri incentivi previsti dalla legge. Sono esclusi gli enti pubblici (economici e non) e i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori ai sensi del codice civile. Le risorse a disposizione sono pari a 51 milioni di euro. Le iscrizioni saranno sospese al raggiungimento dell'80% di utilizzo del fondo da parte dei datori di lavoro. Possono iscriversi alla banca dati coloro che possiedano, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:

a) età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età);
b) essere genitori di figli minori - legittimi, naturali o adottivi - ovvero affidatari di minori;
c) essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: lavoro subordinato a tempo determinato; lavoro in somministrazione; lavoro intermittente; lavoro ripartito; contratto di inserimento; collaborazione a progetto o occasionale; lavoro accessorio; collaborazione coordinata e continuativa.

In alternativa al requisito di cui al punto c), la domanda d'iscrizione può essere presentata anche da una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso, è richiesto l'ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l'Impiego. Per quanto riguarda i datori di lavoro, va precisato che:

1. l'assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo previsto dalla legge n. 68/1999
2. in favore dei disabili;
3. nei sei mesi precedenti l'assunzione, gli stessi non devono aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
4. non devono avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell'orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario. Il lavoratore assunto, inoltre, non deve essere stato licenziato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, dalla medesima azienda ovvero da azienda collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Dal punto di vista operativo, i datori di lavoro, dopo l'assunzione, devono richiedere l'incentivo tramite l'apposito modulo telematico inserito all'interno di una nuova funzionalità del Cassetto previdenziale aziende "Istanze on-line" , nel sito www.inps.it. L'INPS, dopo appositi controlli, entro il giorno successivo, attribuirà il codice autorizzazione corrispondente al beneficio richiesto. La fruizione dell'incentivo avviene tramite conguaglio del relativo credito nel flusso Uniemens.

L'incentivo dovrà, comunque, essere fruito, fino al raggiungimento della misura di € 5.000,00, in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. Il codice autorizzazione che identifica il beneficio e le sue modalità di esposizione nel flusso Uniemens saranno illustrate in una successiva circolare Inps. Va sottolineato che le iscrizioni alla banca dati e le assunzioni che comportano l'incentivo potranno essere effettuate a partire dalla data di pubblicazione di un avviso dell'Inps sulla Gazzetta Ufficiale. Rinviamo comunque tutte le aziende interessate alla consultazione del relativo manuale operativo predisposto dall'INPS, disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it ● Area Normative ● Previdenza ● INPS.

NOTIZIE VARIE

Best Showroom Award 2011
Le aziende premiate

In occasione del CERSAIE 2011 sono state premiate, nell'ambito della manifestazione "Best Showroom Award 2011", le sale mostra di eccellenza per la distribuzione di arredobagno e ceramica in Italia e nel mondo. Siamo lieti di annunciare che tra le sei aziende premiate, selezionate da una giuria composta dalle principali associazioni di categoria (fra cui ANGAISA), dalla rivista "Il Bagno Oggi e

Domani" e da alcuni professionisti del settore, figurano due aziende associate:

Centro Edile Quartarella di Altamura (BA) che ha ricevuto due premi: nelle categorie "Marketing e promozione" e "Presenza on-line", a dimostrazione dell'impegno fortissimo a sostegno del progetto per il nuovo showroom;

Brodbeck di Catania, che con il suo "Brodbeck Concept Store" ha ottenuto il premio nella categoria "Competenze espositive", in quanto esempio di un concetto espositivo di sala bagno assolutamente contemporaneo e di ampio raggio, che integra varie tipologie di prodotto e crea un'esperienza di shopping allargata ed emozionale.

Sempre nella categoria "Competenze espositive" è stata premiata anche lo showroom Giulio Tanini di Firenze, apprezzato dalla giuria per il rigore e la chiarezza dell'esposizione del layout espositivo, articolato in due aree comunicanti destinate a superfici e arredobagno, integrate da un volume autonomo dedicato al complemento d'arredo di design. Inoltre, partendo dagli esempi di ottima distibuzione del prodotto italiano all'estero, hanno ricevuto il premio lo showroom Lambrechts nv, rappresentato di Veerle Mertens, di Genk (Belgio); ex-aequo con la sala mostra indiana FCML Projects di Mr. Abhinav Khandelwal, di Nuova Dehli, avamposto del prodotto "Made in Italy" nel Far-East.

Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA al N° 02-48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA Informa N° 289 ☞ Riservato ai Soci

- ► CCNL Dirigenti. Accordo del 27.09.2011. ☐
- ► INPS. Banca dati occupazione giovani genitori. Manuale operativo. ☐
- ► IVA. Comunicazione operazioni rilevanti. Provv. Dir. Ag. Entrate del 16.09.2011. ☐
- ► IVA. Modello IVA TR. Risoluzione Agenzia Entrate n. 96/E del 28.09.2011. ☐
- ► Libro Unico del Lavoro. Circolare Ministero Lavoro del 30.08.2011. ☐

Inviare a: _____

(Ragione sociale)

_____

(Cognome e nome)

_____

(Telefax) (e-mail) (Timbro e firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione e stata curata dalla Segreteria ANGAISA.
La realizzazione e stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.
Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su:

BLU & ROSSO

periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.